



Claudia Carioti

LA TUTELA DELLA PERSONA NEL CODICE ROSSO

Aggiornato al Correttivo Cartabia 2024

Con formule

[Read More >](#)

Titolo: LA TUTELA DELLA PERSONA NEL CODICE ROSSO

Sottotitolo: Dalla L. n. 69 del 2019 alla L. n. 168 del 2023

– Aggiornato al Correttivo Cartabia 2024 (D.lgs. 10 marzo 2014, n. 31)

Editore: Duepuntozero

Autore: Claudia Carioti

Anno: maggio 2024

Libro: 464 pagine

Isbn: 9788833271781



Il percorso, che si è inteso proporre con il volume “*La tutela della persona nel Codice Rosso*”, si articola in tre sezioni ed in particolare: ‘Diritto penale e tutela della persona vittima di violenza’, ‘Codice Rosso e Diritto processuale penale’, ‘La tutela della persona nel diritto sostanziale e processuale civile’. Queste, che apparentemente sembrerebbero autonome, si intrecciano fino a costituire un unico corpo.

Il libro rende conto delle novità legislative più recenti (da ultimo, del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, c.d. ‘correttivo della riforma Cartabia’, entrato in vigore il 4 aprile 2024) e ricostruisce i percorsi giurisprudenziali, che si sono susseguiti negli ultimissimi tempi. Nelle Sezioni relative al Diritto processuale, il testo è arricchito di formule.

Un elemento di innovatività, che impreziosisce il testo, è dato dall’inserimento di percorsi criminologici, e non solo, che forniscono un’ulteriore chiave di lettura.

Il volume è strutturato per fornire un valido supporto al professionista che necessita di un approfondimento teorico pratico che consideri i molteplici aspetti coinvolti nelle azioni a tutela della persona.

Autore

Claudia Carioti, Avvocato del Foro di Vibo Valentia, con esperienza in Diritto penale e civile. Si occupa anche di attività di consulenza legale di impresa. Ha sviluppato un’esperienza di attività didattica, per gli insegnamenti di Diritto Penale II e di Criminologia, presso l’Università degli studi di Roma ‘Sapienza’. Collabora con il Foro Italiano, dirige la Collana Frammenti di Diritto edita da Editoriale Scientifica srl, Napoli ed è componente del Comitato scientifico di Giurispedia.

È stata relatrice a convegni e ha pubblicato contributi (saggi, note a sentenze e note di richiami) in Riviste giuridiche cartacee e online. È autrice di numerose pubblicazioni: *La protezione della persona fragile nell’ordinamento penale*, Key Editore, Vicalvi, 2017; *Dei modi di acquisto della proprietà. Profili sistematici e questioni attuali di Diritto civile*, facente parte del Commentario al Codice Civile, a cura di P. CENDON, Key Editore, Vicalvi, 2018, p. 274; *Formulario commentato dei contratti*, edito DUEPUNTOZERO, Roma-Molfetta, 2018; *Truffa. Profili civili e penali*, edito DUEPUNTOZERO, Roma-Molfetta, 2022; *I delitti contro l’ambiente*, facente parte della Collana Frammenti di diritto diretta dalla medesima autrice, Editoriale Scientifica srl, Napoli, 2022.



Indice

<i>Introduzione</i>	p. 7
---------------------------	------

SEZIONE PRIMA

DIRITTO PENALE E TUTELA DELLA PERSONA VITTIMA DI VIOLENZA

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA PERSONA VITTIMA DI VIOLENZA NEL DIRITTO PENALE

1. Il Codice Rosso	» 11
1.1. L'omicidio aggravato di cui all'art. 577, comma III, c.p. e la declaratoria di incostituzionalità sul divieto introdotto dal Codice Rosso di diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti	» 13
2. La Convenzione di Istanbul	» 22
3. Le altre novelle legislative a tutela della persona vittima di violenza	» 24
3.1. Le disposizioni sostanziali introdotte in materia di sospensione condizionale della pena	» 25

CAPITOLO II

LA DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO

1. Inquadramento generale	» 31
2. La struttura del reato	» 33
3. La deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: da circostanza aggravante a fattispecie autonoma del reato	» 35
4. Prospettive <i>de lege ferenda</i> : l'omicidio di identità	» 36

Percorsi di Criminologia

I. Perché si è attratti dal crimine?	» 38
II. Lo studio sul crimine e sul criminale nella Scuola Classica e Positiva	» 41

CAPITOLO III

**LA DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO
SESSUALMENTE ESPLICITI**

1. Premessa	»	45
2. La struttura del reato	»	47
3. Morte per suicidio della vittima del delitto-base doloso	»	50
4. Il suicidio in Criminologia	»	52

CAPITOLO IV

**LA COSTRIZIONE O L'INDUZIONE
AL MATRIMONIO**

1. Inquadramento generale	»	55
2. La struttura del reato	»	55
3. Il rilievo del fattore culturale	»	58

CAPITOLO V

**LA VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE
E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO
AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA**

1. Inquadramento generale	»	65
2. La struttura del reato	»	70

CAPITOLO VI

LA VIOLENZA SESSUALE

1. Una premessa doverosa sulla violenza sessuale	»	73
2. La disciplina dei delitti in materia sessuale nel Codice Rocco	»	78
3. La Legge 15 febbraio 1996 n. 66: innovazioni e riqualificazione dei delitti sessuali	»	83
4. La legge 19 luglio 2019, n. 69	»	84
5. Il concetto di atti sessuali	»	85
6. La violenza sessuale per costrizione	»	89
7. La violenza sessuale mediante induzione	»	93
8. I casi di minore gravità	»	99
9. I rapporti tra violenza sessuale e induzione indebita a dare o promettere un'utilità	»	101

Indice

10. Note in tema di concorso formale tra il delitto di incesto e di violenza sessuale	»	105
11. La divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale	»	107

Percorsi di Criminologia

I. La 'giustificazione' dei comportamenti attraverso le tecniche di neutralizzazione	»	109
II. La teoria della negazione del fatto	»	112
III. Il design ambientale	»	113
IV. Dalle prevenzioni alla cultura del sospetto e della paura	»	117

CAPITOLO VII

LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

1. Inquadramento generale	»	119
2. Il concetto di partecipazione	»	121
3. Il concetto di gruppo	»	122
4. La differenza tra violenza sessuale di gruppo e concorso di persone nel reato di violenza sessuale	»	123

CAPITOLO VII-BIS

**VIOLENZA SESSUALE E SOLIDARIETÀ:
IL RILIEVO DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
NEL CONCORSO OMISSIVO
NEL REATO COMMISSIVO DEL TERZO**

1. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità di un concorso eventuale omissivo nel reato commissivo di violenza sessuale	»	125
2. Solidarietà e concorso eventuale omissivo nel reato commissivo di violenza sessuale	»	127
3. Il rapporto tra solidarietà e omissione	»	130
4. Riflessioni conclusive	»	133

CAPITOLO VIII

GLI ATTI SESSUALI CON MINORENNE

1. Inquadramento generale	»	135
2. La struttura del reato	»	138

Indice

3. I casi di minore gravità	»	140
4. Atti sessuali con minorenni: una possibile ipotesi pratica	»	141

CAPITOLO IX

IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI

1. Inquadramento	»	143
2. La struttura del reato	»	145
3. Il rapporto con il reato di maltrattamenti in famiglia	»	150
4. L'omicidio commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa	»	152

CAPITOLO X

**I MALTRATTAMENTI
CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI**

1. La storia del delitto di maltrattamenti in famiglia	»	157
2. Le ultime novelle di legge	»	161
3. Gli elementi costitutivi del reato	»	164
4. L'elemento soggettivo del reato	»	169
5. L'ipotesi aggravata di maltrattamenti assistiti	»	172
6. Le ipotesi aggravate dall'evento	»	178

SEZIONE SECONDA

CODICE ROSSO E DIRITTO PROCESSUALE PENALE

CAPITOLO I

**LE GARANZIE PROCESSUALI
A TUTELA DELLA PERSONA**

1. Premessa	»	183
2. Le condanne dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo	»	186
3. L'intervento del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa	»	188
4. La Convenzione di Istanbul	»	188
5. Il Codice Rosso	»	189
6. Le Riforme <i>Cartabia</i> e il decreto correttivo del 2024	»	193
7. La Riforma <i>Roccella</i>	»	196
7.1. Le misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione prioritaria dei processi e della fase cautelare	»	197

CAPITOLO II

**FACOLTÀ E DIRITTI RICONOSCIUTI
ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO**

1. La nozione di persona offesa dal reato	200
1.1. La persona offesa vulnerabile	203
2. La nozione di vittima	204
3. I poteri sollecitatori	205
4. I diritti di informativa e gli obblighi di comunicazione	206
4.1. L'ordine di protezione europeo	214
5. Le formule	217
I. Atto di querela proposto dalla persona fisica (<i>post</i> Riforma <i>Cartabia</i>)	217
II. Atto di querela persona giuridica (<i>post</i> Riforma <i>Cartabia</i>)	218
III. Integrazione di querela (art. 336 c.p.p.)	220
IV. Dichiarazione di domicilio del querelante (art. 153- <i>bis</i> c.p.p.)	221
V. Rinuncia alla querela (art. 339 c.p.p.)	223
VI. Remissione di querela (art. 340 c.p.p.)	224
VII. Accettazione della remissione di querela (art. 340 c.p.p.)	225
VIII. Dichiarazione di nomina di difensore della persona offesa (<i>post</i> Riforma <i>Cartabia</i>)	226
IX. Dichiarazione di non accettazione dell'incarico difensivo	227
X. Rinuncia al mandato difensivo	227
XI. Intervento di ente esponenziale	228
XII. Consenso della persona offesa all'intervento di ente esponenziale	230
XIII. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato	231
XIV. Ricorso avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato	233
XV. Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto al patrocinio a spese dello Stato	235
XVI. Richiesta di liquidazione degli onorari per il difensore della persona offesa o danneggiata ammessa al patrocinio a spese dello Stato	236
XVII. Opposizione al decreto di pagamento/di rigetto della richiesta di liquidazione	238
XVIII. Istanza presentata dalla richiedente per l'attivazione del patrocinio legale gratuito, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art 7- <i>bis</i> della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4	240
XIX. Istanza presentata dal legale per l'attivazione del patrocinio legale gratuito, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art 7- <i>bis</i> della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4	241
XX. Nomina dell'investigatore privato da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato	243

Indice

XXI. Nomina del consulente tecnico da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato	»	244
XXII. Richiesta della persona offesa di informazioni sullo stato di un procedimento (art. 335, comma 3-ter, c.p.p.)	»	245
XXIII. Memoria difensiva della persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.)	»	246
XXIV. Richiesta di emissione di ordine di protezione europeo	»	247
XXV. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego dell'ordine di protezione europeo (art. 5, comma IV, D.Lgs. n. 9 del 2015)	»	248
XVI. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo (art. 9, comma III, D.Lgs. n. 9 del 2015)	»	250

CAPITOLO III

LE MISURE CAUTELARI

1. La trattazione spedita o celere degli affari nella fase cautelare	»	253
2. La disciplina delle misure cautelari	»	254
3. Le condizioni di applicabilità delle misure cautelari	»	259
4. I termini per la valutazione delle esigenze cautelari	»	260
5. Gli avvisi alla persona offesa	»	263
5.1. Le formule	»	267
I. La richiesta di revoca della misura cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari	»	267
II. La memoria della parte (art. 121 c.p.p.)	»	269
6. Il potenziamento dell'uso del braccialetto elettronico	»	270
6.1. La formula	»	275
I. La dichiarazione di assenso all'utilizzo del braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.)	»	275
7. L'allontanamento dalla casa familiare	»	276
8. Il divieto di avvicinamento di luoghi frequentati dalla persona offesa	»	279
9. L'arresto in flagranza differita	»	281
9.1. La formula	»	286
I. Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida per l'arresto di flagranza differita	»	286
10. Le disposizioni in materia di allontanamento di urgenza dalla casa familiare.....	»	288

CAPITOLO IV

LA PERSONA OFFESA E LE INDAGINI PRELIMINARI

1. Premessa	»	293
2. Le stasi procedurali e i diritti e le facoltà della persona offesa	»	294

Indice

2.1. Le formule	»	299
I. Richiesta di avocazione delle indagini preliminari	»	299
II. Richiesta della persona offesa di valutare le ragioni del ritardo nell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero	»	300
3. L'incidente probatorio in relazione ai reati di violenza domestica o di genere	»	301
3.1. La formula	»	307
I. La richiesta al Pubblico Ministero di incidente probatorio da parte della persona offesa	»	307
3.2. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato	»	309
3.3. Un focus fuori <i>sedes materiae</i> : il libero convincimento del giudice nella valutazione della prova	»	310
4. L'archiviazione nei confronti dell'indagato e il ruolo della persona offesa	»	312
4.1. Le formule	»	316
I. L'opposizione alla richiesta di archiviazione	»	316
II. Reclamo avverso il decreto di archiviazione	»	317
5. La riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione	»	318
5.1. La formula	»	319
I. La richiesta della persona offesa di riapertura delle indagini preliminari.	»	319

CAPITOLO V

LA PARTE CIVILE

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale	»	321
2. La dichiarazione di costituzione di parte civile	»	323
3. I termini per la costituzione di parte civile	»	327
4. L'esclusione e la revoca della costituzione di parte civile	»	329
5. Il danno risarcibile	»	330
5.1. I soggetti obbligati a risarcire il danno da reato	»	338
6. Improcedibilità e capi civili	»	340
7. Il regime delle impugnazioni per i soli interessi civili	»	344
8. L'impugnazione della parte civile	»	347
9. Le formule	»	348
I. La dichiarazione di costituzione di parte civile (<i>post</i> riforma <i>Cartabia</i>)	»	348
I.I. Costituzione di parte civile per risarcimento del danno da <i>stalking</i>	»	351
II. Richiesta di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.)	»	354
III. Atto di revoca della costituzione di parte civile (art. 82 c.p.p.)	»	355
IV. Dichiarazione della parte civile costituita di non accettazione del rito abbreviato (art. 441, comma 4, c.p.p.)	»	355
V. Atto di citazione di testimone querelante (<i>post</i> riforma <i>Cartabia</i>)	»	356
VI. Richiesta di citazione del responsabile civile (art. 83 c.p.p.)	»	357
VII. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 c.p.p.)	»	358

Indice

VIII.	Atto di intervento volontario del responsabile civile	»	360
IX.	Esclusione del responsabile civile	»	361
X.	Esclusione del responsabile civile presentata dalla parte civile	»	363
XI.	Conclusioni della parte civile (art. 523 c.p.p.)	»	364
XII.	Impugnazione del responsabile civile per la pena pecuniaria (art. 575 c.p.p.)	»	366
XIII.	Appello del responsabile civile per la revoca oppure per la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 600, comma II, c.p.p.)	»	368
XIV.	Appello del responsabile civile per la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria (art. 600, comma III, c.p.p.)	»	369
XV.	Richiesta d'impugnazione formulata al P.M. della parte civile o della persona offesa (art. 572 c.p.p.)	»	370
XVI.	Appello della parte civile (art. 576 c.p.p.)	»	371
XVII.	Richiesta della parte civile o della persona offesa al Pubblico Ministero per proporre ricorso per cassazione	»	373
XVIII.	Ricorso per cassazione della parte civile (art. 576 c.p.p.)	»	374

CAPITOLO VI

LE MISURE DI PREVENZIONE

1.	Le misure di prevenzione in generale come strumento di contrasto alla violenza domestica	»	375
2.	L'ammonimento del questore	»	377
2.1.	Le formule	»	381
	I. L'istanza al questore di ammonimento	»	381
	II. La richiesta di revoca dell'ammonimento del questore	»	382
3.	Il beneficio della sospensione condizionale della pena e le misure di prevenzione personali	»	383
4.	Le modalità di controllo elettroniche	»	385
5.	Il divieto di avvicinamento	»	386
5.1.	La formula	»	388
	I. Il ricorso per cassazione contro il decreto che dispone la sorveglianza speciale.	»	388

SEZIONE TERZA

**LA TUTELA DELLA PERSONA
NEL DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE CIVILE**

CAPITOLO I

VIOLENZA DI GENERE E TUTELA CIVILE

1. Inquadramento generale	»	393
2. Gli elementi di innovatività della Riforma del processo civile	»	396
3. Il procedimento in presenza di allegazioni di violenza o di abuso	»	399
4. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione di Istanbul	»	403
5. La violenza assistita	»	405

CAPITOLO II

GLI ORDINI DI PROTEZIONE

1. Nozione e contenuto degli ordini di protezione	»	409
2. Profili processuali	»	411
3. Le formule	»	416
I. Domanda per richiedere l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (<i>post riforma Cartabia</i>)	»	416
II. Domanda per richiedere l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari in pendenza di giudizio di separazione (<i>post riforma Cartabia</i>)	»	419
III. Domanda per richiedere l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari in pendenza di giudizio di divorzio (<i>post riforma Cartabia</i>)	»	421
IV. Domanda per proporre reclamo avverso l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (<i>post riforma Cartabia</i>)	»	424
V. Domanda per l'impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (<i>post riforma Cartabia</i>)	»	426

CAPITOLO III

**MISURE A TUTELA DELLE VITTIME
DEI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA**

1. L'indennizzo a favore di vittime di reati violenti	»	429
1.1. Le formule	»	431

Indice

I.	La domanda di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati intenzionali violenti <i>ex lege</i> 7 luglio 2016, n. 122, proposta dalla parte interessata personalmente	»	431
II.	La domanda di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati intenzionali violenti <i>ex lege</i> 7 luglio 2016, n. 122, proposta dal difensore	»	432
2.	La provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto	»	434
2.1.	La formula	»	437
I.	Istanza di provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto	»	437
3.	Dal fatto storico alle norme a tutela delle vittime di reati di violenza domestica	»	439
	<i>Bibliografia</i>	»	447

pa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica’, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011).

La norma in esame disciplina il fenomeno noto in altri ordinamenti come ‘*stalking*’. Questo trae origine dall’inglese *to stalk* (fare la posta, braccare, pedinare, avanzare furtivamente) e indica la condotta di soggetti che sono ossessionati da una persona, a volte un individuo noto, spesso appartenente al mondo dello spettacolo. La relativa condotta, che secondo studio di psichiatria darebbe luogo ad una vera e propria sindrome, può però colpire anche vittime che non necessariamente sono celebrità o comunque persone note.³¹⁵

Il delitto, collocato tra quelli contro la *libertà morale*, ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l’omicidio.

Prima che venisse colmata tale lacuna normativa, si soleva fare ricorso alla contestazione di reati (art. 660 c.p. ‘Molestia o disturbo alle persone’, contravvenzione concernente l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, art. 610 c.p. ‘Violenza privata’) inadeguati alla copertura di fatti accertati e non in grado di offrire tutela processuale – attraverso un intervento cautelare nei confronti dell’agente – alla vittima del reato.

Il legislatore ha preso atto che, spesso, la violenza non è altro che l’esito di una pregressa condotta persecutoria: mediante l’incriminazione di quest’ultima si è inteso così anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità della persona attraverso l’individuazione di condotte, precedentemente, sussumibili in fattispecie meno gravi, quali la minaccia o la molestia alle persone, ovvero che erano reputate inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante.

La fattispecie incriminatrice è stata, poi, modificata dall’art.1-*bis* D.L. 1 luglio 2013, n. 78 (*‘Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena’*), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha aumentato il limite edittale massimo previsto dell’art. 612-*bis*, comma I, c.p. innalzandolo da quattro a cinque anni. Successivamente la normativa sul c.d. *femminicidio* (D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante le *‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province’*, convertito dalla Legge n. 15 ottobre 2013, n. 119,) ha ridisegnato l’aggravante di cui al comma secondo, in forza del quale la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione della persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici

³¹⁵ P. CURCI, G. M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, Torino, 2003, *passim*.

o telematici (c.d. *cyberstalking*); ha riformulato il regime di procedibilità a querela prevista dal comma quarto, il cui termine per la proposizione rimane fissato ai sei mesi, ma la cui remissione ora può essere soltanto processuale, mentre è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma II, c.p. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona disabile di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

2. La struttura del reato

La norma presenta in apertura una clausola di riserva espressa che esclude l'applicazione degli atti persecutori quando il fatto integri gli elementi di un più grave reato.

La presenza di tale clausola richiama il principio di sussidiarietà, che è uno dei criteri per risolvere il concorso apparente di norme.³¹⁶

In via generale, il principio di sussidiarietà interviene in presenza di più norme che tutelano in modo progressivamente più intenso un bene giuridico e comporta l'applicazione della norma che assicura la tutela più intensa e prevede un più severo regime sanzionatorio: in tal caso, la norma principale prevale sulla norma sussidiaria.³¹⁷ Si pensi, ad esempio, all'art. 648-*ter* c.p. applicabile 'fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis* c.p.' o all'art. 494 c.p. dove il delitto di sostituzione di persona si applica 'se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica' o, ancora, all'art. 323 c.p. nel quale l'abuso di ufficio può configurarsi 'salvo che il fatto non costituisca un più grave reato'. Nel caso della disposizione in esame, la clausola rende, dunque, gli atti persecutori un'ipotesi residuale rispetto a un fatto di reato più grave.

L'art. 612-*bis* c.p. incrimina il fatto di colui che, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità

³¹⁶ Come è noto, in presenza del concorso apparente di norme è escluso il concorso di reati. Si ha concorso apparente di norme quando uno stesso fatto è apparentemente suscumbibile in più norme, una sola delle quali trova applicazione nel caso concreto in quanto l'applicazione di più norme comporterebbe la violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale in forza del quale uno stesso soggetto non può rispondere più volte dello stesso fatto. Alla base del concorso apparente di norme c'è, dunque, un'esigenza di giustizia sostanziale che dottrina e giurisprudenza hanno risolto attraverso l'applicazione di tre principi: specialità, sussidiarietà, consunzione o assorbimento.

³¹⁷ La sussidiarietà costituisce un criterio di valore in quanto prende in considerazione non il rapporto strutturale tra gli elementi delle fattispecie convergenti, ma il profilo dell'offesa ai beni giuridici ed il trattamento sanzionatorio previsto dalle rispettive norme.

propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La fattispecie si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal Codice penale, sin dalla sua originaria formulazione, agli artt. 612 e 660 c.p. Secondo la Corte Costituzionale, la lunga tradizione applicativa di tali fattispecie in sede giurisdizionale, da un lato, agevola l'interpretazione della disposizione e, dall'altro, offre la riprova che la descrizione legislativa corrisponde a comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà.³¹⁸

La condotta di minaccia, infatti, oltre ad essere elemento costitutivo di diversi reati - si pensi, ad esempio, alla violenza privata *ex art. 610 c.p.*, alla rapina *ex art. 628 c.p.* o all'estorsione *ex art. 629 c.p.* - è oggetto della specifica incriminazione di cui all'art. 612 c.p. e, nella tradizionale interpretazione che ne è data, conformemente al significato che il termine assume nel linguaggio comune, essa consiste nella prospettazione di un male ingiusto futuro.

Molestare significa, invece, alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato dall'art. 660 c.p., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta.

Con lo speciale reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. il legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita). Tale ulteriore connotazione è volta ad individuare specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per

³¹⁸ Corte Cost., 11/06/2014, n. 172, in *Dir. pen. e processo*, 2014, 8, 931, che ha ritenuto non fondati i dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo di legittimazione del principio di determinatezza. In particolare, il giudice *a quo* lamentava che l'art. 612-*bis* c.p. sanzionasse comportamenti non verificabili empiricamente. Il giudice delle leggi ha richiamato un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, che aveva affermato che, per verificare il rispetto del principio di determinatezza, «*occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce*». (Da ultimo, Corte Cost., 23/07/2010, n. 282 in *Cass. pen.*, 2011, 6, 2187). Ha poi chiarito che la valutazione va condotta «*con un metodo di interpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad accertare, da una parte, la intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall'altra, la verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali*». Infatti, a partire dalla sentenza dell'8/06/1981, n. 96 (in *Foro It.*, 1981, I, 1815.), «*nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà*».

un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima.

Le peculiarità, che contraddistinguono la minaccia e la molestia in questi casi, espongono la vittima a conseguenze nella vita emotiva (stato di ansia e di paura ovvero timore per l'incolumità) e pratica (cambiamento delle abitudini di vita), che rappresentano eventi individuati dal legislatore proprio al fine di meglio circoscrivere la nuova area di illecito, caratterizzata da un aggravato disvalore rispetto alle generiche minacce e molestie e che, pertanto, giustificano una più severa reazione penale.

Ancora, occorre tenere conto del fatto che si è ormai consolidato un "diritto vivente" che qualifica il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. come reato abituale³¹⁹ di evento, per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede il dolo generico, che è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice.³²⁰

Secondo la Corte Costituzionale, il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato.

Il concetto di 'reiterazione', utilizzato nella norma incriminatrice, chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minacce o molestia. Queste, inoltre, devono essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Una tale valutazione di idoneità non può che essere condotta in concreto dal giudice esaminando il singolo caso sottoposto al suo giudizio e tenendo conto che, come ha eviden-

³¹⁹ Cass. pen., Sez. V, 12/02/2020, n. 16977, in *Famiglia e Diritto*, 2021, 2, 230, secondo la quale «Il delitto di atti persecutori configura un reato abituale di danno che si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, sicché la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen.». Cfr., Cass. pen., Sez. V, 9/10/2019, n. 3042, in *Studium juris*, 2020, 9, 1107; Cass. pen., Sez. V, 14/01/2019, n. 7899, in *CED Cass.*, 2019, rv. 275381-01; Cass. pen., Sez. V, 14/01/2019, n. 7899, in *CED Cass.*, 2019, rv. 275381-01; Cass. pen., Sez. V, 03/04/2017, n. 35588, in *CED Cass.*, 2017, rv. 271208.

³²⁰ *Ex plurimis*, Cass. pen., Sez. V, 27/11/2012, n. 20993, in *Guida al diritto*, 2013, 31, 73; Cass. pen., Sez. V, 25/10/2012, n. 7544, in *CED Cass.*, 2013, rv. 255016.

ai profili penalistici della vicenda, l'impugnazione per gli interessi civili sarà trattata e decisa, congiuntamente all'impugnazione dei capi personali, dinanzi al giudice penale secondo le regole del processo penale.

La facoltà di impugnare la sentenza di proscioglimento si rivela di particolare importanza per la parte civile, che ha interesse a evitare il formarsi del giudicato di assoluzione. Infatti, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con formule ampiamente liberatorie, è idonea ad avere un'efficacia vincolante nei giudizi di danno. Il giudice civile o amministrativo, qualora sia chiamato a pronunciarsi sulla condanna al risarcimento dei danni, sarà vincolato dalla decisione del giudice penale, dovrà cioè ritenere *vero* l'accertamento che il 'fatto non sussiste', che l'imputato non lo ha commesso o che sussiste una causa di giustificazione: la parte civile può impugnare il proscioglimento proprio per evitare tale effetto del giudicato.

9. Le formule

I. La dichiarazione di costituzione di parte civile (*post* Riforma *Cartabia*)

Nella formula che segue si è ipotizzato che la costituzione di parte civile avvenga all'udienza preliminare. Come precedentemente evidenziato, la costituzione, secondo il novellato disposto dell'art. 79 c.p.p., modificato dalla Riforma *Cartabia* (D.Lgs. n. 150 del 2022), deve avvenire, a pena di decadenza, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. o dall'articolo 554-*bis*, comma II, c.p.p.

Al

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il sottoscritto, nato a, il, residente in, cod. fisc., legittimato ad esperire l'azione civile nel processo penale in quanto persona danneggiata dal reato/dai reati oggetto del procedimento a carico di e recante n. R.G.N.R./n. R.G. Dib. (*oppure*) n. R.G. G.I.P. pendente dinanzi al Tribunale di, con udienza dibattimentale fissata il (*oppure*) dinanzi al G.U.P. del Tribunale di con udienza preliminare fissata il, rappresentato e difeso dall'Avv., del Foro di, con studio in, alla via

in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto

DICHIARA di costituirsi parte civile

ai sensi degli artt. 74 ss. c.p.p., nel procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

- 1), nato a, il, residente in
- 2), nato a, il, residente in

imputato/i del reato/dei reati di cui all'art./agli art., nel procedimento n., al fine di richiedere l'affermazione della responsabilità e la condanna del predetto imputato/predetti imputati al risarcimento dei danni subiti, a causa dei fatti analiticamente descritti nel capo di imputazione, che di seguito si trascrive integralmente:

Al riguardo, si rappresenta che il giorno (*narrazione dei fatti*).

Da quanto finora esposto, si evince chiaramente che la condotta dell'imputato/degli imputati ha cagionato alla parte danni patrimoniali e non patrimoniali, che sin d'ora, salvo più ampie deduzioni anche sul punto nel prosieguo del giudizio, si quantificano in Euro, così determinata: Euro a titolo di danno patrimoniale; Euro a titolo di danno morale.

Per i suesposti motivi in narrativa, si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato/degli imputati con condanna dello stesso/degli stessi alla somma di Euro ovvero, in subordine, nella somma che il giudice riterrà congrua, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di consumazione del fatto criminoso al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di costituzione.

Ai sensi dell'art. 12, comma II, D.P.R. n. 115 del 2002 si dichiara che il contributo unificato sarà corrisposto in caso di accoglimento della domanda in base al valore dell'importo liquidato.

Firma

Per autentica

Avv.